



Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica con il Governo dello Stato del Qatar

A.C. 1640

Nota di verifica n. 116
17 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1640
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012
Relatore per la Commissione di merito:	Cabras
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (AS 2812), presentato il 4 maggio 2017 al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Nel corso dell'esame parlamentare di tale atto, la 5^a Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 10 ottobre 2017).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento e dalla relazione tecnica

(euro)

	A decorrere dal 2019 (in euro)
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica	196.165 annui

Oneri quantificati dalla relazione tecnica ripartiti per articolo

(euro)

	2019	2020	dal 2021
Art. 1	45.100	45.100	45.100
Art. 2	9.875	9.875	9.875
Art. 3	10.000	10.000	10.000
Art. 4	6.800	6.800	6.800
Art. 5	-	-	-
Art. 6	38.500	38.500	38.500
Art. 7	-	-	-
Art. 8	1.640	1.640	1.640
Art. 9	84.250	84.250	84.250
TOTALE	196.165	196.165	196.165

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: prevede la promozione di scambi e di visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, nonché di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; incoraggia lo svolgimento di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali e lo scambio di documenti e di curricula elaborati dalle rispettive autorità scolastiche.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> stima, sulla base di precedenti accordi analoghi, che l'Italia possa inviare annualmente 10 studenti e 10 componenti di gruppi scolastici sportivi in Qatar per 5 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno vengono così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 4 notti x 20 pp.) = 12.000 euro; vitto (65 euro al giorno x 5 giorni x 20 pp.) = 6.500 euro; • viaggio: 20 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 x 20 pp.) = 14.000 euro; (MAECI): <u>32.500 euro.</u> <p>Inoltre, sempre sulla base di precedenti accordi analoghi, per consentire visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione, la RT prevede di inviare in visita in Qatar 3 esperti per 5 giorni, con oneri così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 4 notti x 3 pp.) = 1.800 euro; vitto (80 euro al giorno x 5 giorni x 3 pp.) = 1.200 euro; viaggio: 3 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 euro x 3 pp.) = 2.100 euro; (MIUR): <u>5.100 euro.</u> <p>Infine, la RT prevede spese di organizzazione di mostre a scopo educativo presso le scuole locali (MIUR): 7.500 euro. TOTALE per MAECI: 32.500 euro. TOTALE per MIUR: 12.600 euro.</p>

<p>Articolo 2: prevede che le Parti favoriscano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione, che dovranno essere concordati tra le Parti con gli opportuni scambi di informazioni.</p>	<p>La relazione tecnica prevede, per i corsi di formazione congiunti, una spesa per il <u>MIUR di 5.000 euro</u>.</p> <p>Inoltre, in relazione ai medesimi corsi, la RT prevede che l'Italia possa inviare annualmente in Qatar 3 partecipanti per 5 giorni, con oneri di viaggio e di soggiorno così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 4 notti x 3 pp.) = 1.800 euro; vitto (65 euro al giorno x 5 giorni x 3 pp.) = 975 euro; viaggio: 3 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 euro x 3 pp.) = 2.100 euro; (<u>MIUR</u>): <u>4.875 euro</u>. <p>TOTALE per MIUR: 9.875 euro.</p>
<p>Articolo 3: prevede la promozione dello studio della lingua dell'altra Parte.</p>	<p>La relazione tecnica prevede contributi per la promozione dello studio delle due lingue nei due Paesi, anche con forniture librerie e materiale audiovisivo quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana in Qatar.</p> <p>TOTALE per MAECI: 10.000 euro.</p>
<p>Articolo 4: disciplina lo scambio di esperienze e informazioni in diverse aree come, tra l'altro: scuola dell'infanzia e istruzione tecnica e professionale, amministrazione scolastica, risorse per l'apprendimento.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che per incoraggiare lo scambio di esperienze ed informazioni previste nella norma, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 4 esperti per 5 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 4 notti x 4 pp.) = 2.400 euro; vitto (80 euro al giorno x 5 giorni x 4 pp.) = 1.600 euro; viaggio: 4 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 euro x 4 pp.) = 2.800 euro. <p>TOTALE per MIUR: 6.800 euro.</p>
<p>Articolo 5: regola lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei reciproci Paesi.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che per l'attuazione della norma non si prevedono nuovi oneri perché trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2471) e comunque in modalità telematica.</p>
<p>Articolo 6: prevede l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, lo scambi di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due Paesi.</p>	<p>La relazione tecnica stima, per gli accordi di cooperazione interuniversitaria per promuovere la collaborazione tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore, un onere per il <u>MIUR di 30.000 euro</u>.</p> <p>Inoltre, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 5 docenti universitari per 5 giorni, i cui relativi oneri di viaggio e di soggiorno vengono così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 4 notti x 5 pp.) = 3.000 euro; vitto (80 euro al giorno x 5 giorni x 5 pp.) = 2.000 euro;

	<p>viaggio: 5 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 euro x 5 pp.) = 3.500 euro; (MIUR): 8.500 euro.</p> <p>TOTALE per MIUR: 38.500 euro.</p>
<p>Articolo 7: disciplina lo scambio di informazioni sulle attività e il funzionamento delle università e i titoli accademici delle due Parti; sul riconoscimento dei titoli di studio, prevede la possibilità che le Parti istituiscano un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2471), tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche o comunque in modalità telematica.</p>
<p>Articolo 8: prevede l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.</p>	<p>La relazione tecnica prevede che l'Italia possa assegnare annualmente borse di studio a studenti del Qatar per 2 mensilità totali (borsellino mensile unitario: 820 euro).</p> <p>TOTALE per MAECI: 1.640 euro.</p>
<p>Articolo 9: prevede che le Parti organizzino incontri periodici tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, visite reciproche di esperti, conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici, studi ed attività di ricerca.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 5 docenti o ricercatori universitari per 10 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (150 euro al giorno x 9 notti x 5 pp.) = 6.750 euro; vitto (80 euro al giorno x 10 giorni x 5 pp.) = 4.000 euro; viaggio: 5 biglietti aerei A/R Roma – Doha (700 euro x 5 pp.) = 3.500 euro; (MAECI): <u>14.250 euro;</u> • contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici (MAECI): <u>40.000 euro;</u> • finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico (MIUR): 30.000 euro. <p>TOTALE per MAECI: 54.250 euro TOTALE per MIUR: 30.000 euro.</p>
<p>Articolo 11: prevede che ciascuna Parte si impegni ad assumere a proprio carico le spese e i costi per la realizzazione delle attività di collaborazione previste, comprese le spese di viaggio e di alloggio.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 12: prevede la possibilità di emendare le disposizioni e gli articoli dell'Accordo previo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalla norma non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i>.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: per l'attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo, autorizza la spesa di euro 196.165 annui a decorrere dal 2019 (comma 1), con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri (comma 2).</p> <p>Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9.</p> <p>Inoltre, agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT e non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che l'Accordo trovi applicazione secondo le ipotesi indicate dalla relazione tecnica.

Si osserva peraltro che per talune spese (promozione di corsi di formazione congiunti e studio delle lingue delle Parti) la relazione tecnica si limita ad indicare l'importo necessario senza esplicitare i relativi elementi di stima.

Si rileva altresì che la disposizione finanziaria configura gli oneri in termini di spesa autorizzata: in proposito, tenuto conto che le spese in esame discendono dall'attuazione di obblighi internazionali, andrebbe acquisita conferma che le stesse possano essere effettivamente ricondotte entro il limite annuo indicato. In proposito si osserva che la RT stima, fra gli oneri a carico dell'Italia, le spese di invio, di vitto e di soggiorno delle delegazioni italiane, mentre non stima alcuna spesa per l'accoglienza delle delegazioni del Qatar: andrebbe dunque chiarito se ciò sia coerente con il criterio di riparto delle spese indicato dall'articolo 11 dell'Accordo che pone a carico di ciascuna Parte i costi e le spese dalla stessa sostenuti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, per i quali è autorizzata una spesa complessiva di 196.165 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, il quale reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto si rileva che, come precisa la relazione tecnica, parte degli oneri derivanti dal provvedimento non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, in quanto corrispondenti a spese di missione. In considerazione di ciò, tali oneri dovrebbero pertanto essere espressi in termini meramente previsionali. In tale quadro, si segnala quindi la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare gli oneri derivanti da spese di missione e quelli derivanti da altre spese. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.